CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA

Ai sensi del D.M. 30/12/2002 e dell'Art. 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431

TRA

La Sig.ra **VALERIA DE ANGELIS**, nata a Lecce il 10/03/1975, residente in SP 131 Lecce – Torre Chianca n. 26, 73100 Lecce, C.F. DNGVLR75C50E506M (di seguito denominata "**locatore**")

Ε

La società **HYPERWORKS S.R.L.** (già Hyperloop Italia S.r.l.), C.F./P.IVA 15636821009, con sede legale in Via Seprio n. 2, 20149 Milano, e sede operativa in Via Pietro Migali n. 53/d, 73100 Lecce, in persona del Legale Rappresentante **GABRIELE** (**BIBOP**) **GRESTA**, nato a Terni il 23/10/1971, C.F. GRSGBL71R23L117O (di seguito denominato "**conduttore**")

Si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto del contratto)

Il conduttore prende in locazione l'immobile, identificato al Catasto del Comune di Lecce al Foglio 123, Particella 183, Sub 1, in Lecce, SP 131 Lecce – Torre Chianca 73100, con relative pertinenze.

Articolo 2 (Durata del contratto)

Il contratto è stipulato per la durata di 12 (dodici) mesi, dal 01/01/2025 al 31/12/2025, allorché cesserà senza necessità di disdetta. La natura transitoria della locazione è conforme alla normativa vigente, sulla base delle esigenze dichiarate dal conduttore.

Articolo 3 (Canone)

Il canone di locazione è convenuto in € 1.900,00 (millenovecentoeuro/00) mensile per l'intera durata; importo che il conduttore si impegna a corrispondere a mezzo bonifico bancario in rate con cadenza trimestrale anticipate.

Ad ogni scadenza trimestrale, il conduttore verserà € 5.700,00 (cinquemilasettecentoeuro/00), corrispondenti a 3 mensilità, presso la banca MEDIOBANCA PREMIER - IBAN: IT25L0305801604100570997202.

Articolo 4 (Deposito cauzionale)

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il conduttore versa al locatore una somma di € 3.800,00 (tremilaottocentoeuro/00), sempre a mezzo bonifico bancario, a titolo di cauzione.

Articolo 5 (Diritto di prelazione)

Il locatore si impegna a garantire l'esercizio del diritto di prelazione in caso di vendita spettante

al conduttore, che lo stesso potrà esercitare entro e non oltre **1** (**uno**) **mese successivo** alla scadenza del presente contratto di locazione.

Articolo 6 (Recesso anticipato del conduttore)

Il conduttore ha il diritto di recedere anticipatamente dal presente contratto per proprie esigenze, dandone comunicazione scritta al locatore con almeno **60** (**sessanta**) **giorni di preavviso**, mediante lettera raccomandata A/R o PEC. Decorso tale termine di preavviso, il contratto si intenderà risolto senza alcuna penalità a carico del conduttore. Il locatore restituirà il deposito cauzionale entro i termini di legge e comunque non oltre i 7 (sette) giorni successivi alla riconsegna dell'immobile.

Solo in caso di compravendita futura del suddetto immobile, il locatore ed il conduttore, quali parti rispettivamente venditrice e acquirente, si impegnano:

- La parte venditrice a riconoscere la provvigione **del 3%** (**tre per cento**) alla società Call S.r.l.s. a marchio Living19 Immobiliare (P.IVA 05053260757, REA LE 338552),
- La parte acquirente a riconoscere la provvigione del 3% (tre per cento) a Federica Arsieni in qualità di intermediazione di compravendita del succitato immobile. Nulla è dovuto qualora la vendita non si perfezionerà.

Articolo 7 (Obblighi e stato dell'immobile)

Il conduttore si impegna a utilizzare l'immobile con diligenza, a non mutarne la destinazione d'uso e a restituirlo, al termine, nello stato in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.

Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno a carico del conduttore, mentre quelli straordinari rimarranno a carico del locatore.

Le spese di registrazione del presente contratto saranno ripartite tra le parti in misura paritetica (50% ciascuno).

Le spese per le utenze sono a carico del conduttore.

Articolo 8 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, il foro competente è esclusivamente quello di Lecce.

Articolo 9 (Rinvio alle norme di legge)

Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le norme del Codice Civile, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, del D.M. 30/12/2002 e delle altre disposizioni vigenti in materia di locazione di immobili ad uso abitativo transitorio.

Articolo 10 (Pattuizioni integrative)

- a) Il locatore si impegna a consentire al conduttore di effettuare il trasloco nell'immobile già a partire da **giovedì 19 dicembre 2024**.
- b) Il locatore si impegna a consentire l'accesso all'immobile al conduttore a partire dal 28 dicembre 2024 (o, se possibile, dal 27 dicembre 2024).
- c) Il locatore si impegna a installare, entro la **fine di gennaio 2025**, uno split di condizionamento nella camera da letto, nonché a sgomberare completamente la dependance da ogni ingombro

entro la stessa data.

- d) Anche successivamente all'ingresso del conduttore nell'immobile, il locatore accetta di rimuovere eventuali mobili non necessari al conduttore (principalmente il letto matrimoniale e, se richiesto, il letto a castello).
- e) Il locatore si impegna a sistemare le piccole parti difettose (quali il campanello, il cancello fuori squadra o altri piccoli guasti), oppure autorizza il conduttore a provvedervi, scalando i relativi costi dal canone di locazione.

Luogo e data: Lecce, 16/12/2024

Firme:

(Il Locatore) Valeria De Angelis

(Il Conduttore) Hyperworks S.r.l. in persona del Legale Rappresentante Gabriele (Bibop) Gresta